



COMUNE DI SIENA

**NUOVO REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON
AUTOVETTURE DA PIAZZA PER IL
TRASPORTO DI PERSONE**

Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 180 dell' 11.06.2002

INDICE GENERALE

CAPO I: SERVIZIO TAXI

ART. 1 – DISCIPLINA E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- ART. 2 – LICENZA D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
- ART. 3 – ESERCIZIO SOSTITUTIVO O INTEGRATIVO DI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA
- ART. 4 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO
- ART. 5 – NUMERO DELLE LICENZE
- ART. 6 – PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 7 – SERVIZIO DI TAXI MULTIPLO
- ART. 8 – USO COLLETTIVO DEL TAXI

CAPO II: COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

ART. 9 – COMPOSIZIONE E NOMINA

- ART. 10 – FUNZIONI
- ART. 11 – DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

CAPO III: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI

ART. 12 – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

ART. 13 – RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

- ART. 14 – SERVIZIO AUTO DI SCORTA
- ART. 15 – USO PROPRIO DELL' AUTOVETTURA
- ART. 16 – TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI
- ART. 17 – CONTROLLO DEI VEICOLI
- ART. 18 – RADIOTELEFONO PER IL SERVIZIO TAXI

CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

ART. 19 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

- ART. 20 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

ART. 21 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

- ART. 22 – CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
- ART. 23 – COMMISSIONE DI CONCORSO
- ART. 24 – CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA
- ART. 25 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E MATERIE D'ESAME
- ART. 26 – RILASCIO DELLE LICENZE
- ART. 27 – VALIDITA' DELLE LICENZE
- ART. 28 – INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

ART. 29 – TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI

ART. 30 – TRASFERIBILITA' "MORTIS CAUSA"

CAPO VII: ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

ART. 31 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

ART. 32 – COLLABORAZIONE FAMILIARE

CAPO VIII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI TAXI

ART. 33 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI TAXI

ART. 34 – DIRITTI DEI CONDUCENTI TAXI

ART. 35 – DIVIETI PER I CONDUCENTI DI TAXI

ART. 36 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

CAPO IX: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ART. 37 – POSTEGGIO DI STAZIONAMENTO TAXI

ART. 38 – TURNI, ORARI DEL SERVIZIO DI TAXI ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA

ART. 39 – TARIFFE

ART. 40 – RESPONSABILE NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 41 – INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

ART. 42 – FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA, DISTACCHI

ART. 43 – RECLAMI

CAPO X: ILLECITI E SANZIONI

ART. 44 – RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLA VIGILANZA ED ALLA PUNIZIONE DELLE VIOLAZIONI

ART. 45 – SANZIONI

ART. 46 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE. MISURE E PROCEDIMENTO

ART. 47 – DIFFIDA

ART. 48 - SOSPENSIONE LICENZA CASI E PROCEDIMENTO

ART. 49 – SOSPENSIONE CAUTELARE

ART. 50 – DECADENZA LICENZA

ART. 51 – REVOCA LICENZA

CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA

ART. 53 – NORMA TRANSITORIA

ART. 54 – REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA IN CASO DI ASTENSIONE COLLETTIVA DAL SERVIZIO

ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO TAXI

Cap. I - Servizio taxi

Art.1 – Disciplina e definizione del servizio

1. Il servizio di taxi è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. E' rivolto ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

2. Il servizio pubblico di piazza con autovettura con conducente o taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle Leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 2 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.

2. Le licenze, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente regolamento.

3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

4. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21, art. 7 comma 1, i titolari della licenza per l'esercizio di taxi possono:

- a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla Legge 08.08.85 n. 443, art. 5;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

5. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui al comma precedente e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza, ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge n. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:

- a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) Copia dell'atto di conferimento della licenza debitamente registrato;
- c) Copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 3 – Esercizio sostitutivo o integrativo di trasporti pubblici di linea.

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, il Comune, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 della L. 21/92, può autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea all'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari della licenza taxi ed il concessionario dei servizi di linea, secondo quanto stabilito all'art. 12, comma 7, della L.R.

14/84. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 4 – Condizioni di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale potrà avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari iscritti nel Ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92, in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del C.C. Il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione comunale ai sensi degli artt. 31 e 32;

2. E' vietato, in capo ad uno stesso soggetto:

- a) il cumulo di più licenze per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.

3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

Art. 5 – Numero delle licenze

1. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 9, fissa il numero delle licenze. Un congruo numero di autoveicoli, determinato anch'esso dalla Giunta, dovrà essere attrezzato anche per il trasporto dei disabili.

Art. 6 – Prestazione del servizio

1. La prestazione del servizio è obbligatoria.

2. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale o comprensoriale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione;

Art. 7 – Servizio di taxi multiplo

1. Il servizio di taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, entro i limiti del suburbio, fino a un massimo di due chilometri tra una destinazione e l'altra ad un costo pro capite inferiore. Non è consentita la sosta a richiesta in condizioni di tariffa multipla. E' facoltà del tassista scegliere gli itinerari e le rispettive priorità delle destinazioni dei clienti.

2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza taxi con l'impiego dei rispettivi veicoli taxi.

3. L'offerta del servizio viene effettuata contemporaneamente a più utenti per altrettanti distinti contratti di trasporto.

4. L'Amministrazione comunale, sentita la commissione di cui all'art. 9, stabilisce gli aspetti tecnici del servizio.

5. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque ad un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista.

6. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 39 del presente regolamento, determina l'importo relativo ad ogni singola voce tariffaria sulla base di quelle stabilite per la tariffa multipla urbana.

Art. 8 - Uso collettivo del taxi

1. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri.
3. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, predispone lo studio di fattibilità nonché il conseguente apposito regolamento.

Capo II – Commissione comunale consultiva

Art. 9 – Composizione e nomina

1. E' istituita, presso il Comune, la Commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale.
2. La Commissione è composta da:
 - Assessore alle Attività Economiche con funzioni di Presidente,
 - Dirigente del Settore Sviluppo Economico o suo delegato in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 - Comandante della Polizia Municipale o suo delegato in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico;
 - due rappresentanti designati dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione Toscana o loro delegati;
 - due rappresentanti designati dalle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale o loro delegati;
 - un rappresentante designato dalle Associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap o suo delegato
3. Qualora le Associazioni, di cui al precedente comma, non raggiungano l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Comune procede, in esito a sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette Associazioni.
4. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle Associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
5. Funge da segretario della commissione un dipendente del Settore Sviluppo Economico.
6. E' consentito ai rappresentanti di categoria e/o di associazione di farsi assistere da tecnico esterno.

Art. 10 - Funzioni

1. La Commissione è convocata tutte le volte in cui è tenuta a rendere parere obbligatorio o qualora vi sia richiesta di pareri facoltativi. E' altresì convocata una volta l'anno per l'esame di problematiche generali connesse all'andamento dei servizi.
2. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai vari componenti almeno cinque giorni prima della data di ciascuna riunione;
3. Le riunioni sono valide qualora partecipi almeno la metà dei componenti;
4. La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e d'impulso nei confronti degli Organi del Comune, ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea, nonché sulla formazione e variazione degli organici dei servizi, sulle tariffe, sui criteri generali per i turni e gli orari del servizio taxi, sui casi di decadenza o revoca della licenza. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

6. Nel caso in cui la Commissione ravvisi la necessità di esigenze istruttorie, il termine di cui al precedente comma può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro 15 gg. dalla ricezione degli elementi istruttori.

Art. 11 – Durata in carica e sostituzione dei membri

1. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta comunale, dura in carica cinque anni dalla data della sua istituzione.

2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o della Associazione che li ha designati, e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i delegati.

CAPO III - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI.

Art. 12 - Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco, nella tonalità prescritta dal D.M. 19.11.1992, e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Le autovetture debbono risultare omologate dall'ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non inferiore a 5, compreso il conducente, e non superiore a 9 – categoria internazionale M1 - ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente.

3. Il servizio di taxi dovrà garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana.

4. Nel caso di trasporto di soggetti con handicap grave, i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno inoltre essere dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggeri secondo la normativa vigente di omologazione a taxi. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso nell'automezzo e visibilità.

5. Ulteriori innovative soluzioni, che facilitino il trasporto delle persone disabili e anziane, potranno essere ritenute dall'Amministrazione comunale idonee al servizio, sentito il parere dell'apposita Commissione consultiva di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

6. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

7. Per consentire la richiesta a vista, di cui all'art.38, co.6, le autovetture adibite al servizio di trasporto taxi, previo parere della Commissione comunale di cui all'art.9, potranno essere dotate di sistemi omologati atti ad individuare la situazione di taxi "libero" o "occupato". Fino all'applicazione di detti sistemi verrà utilizzato, per il medesimo scopo, il contrassegno luminoso con la dicitura "TAXI" posto sulla parte anteriore del tetto.

8. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.

Art. 13 – Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI". Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, secondo i modelli stabiliti dal Comune:

- a) sul retro deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 6 di altezza per cm. 19,5 di lunghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO", lo stemma del Comune di Siena (la Balzana) ed il numero della licenza a caratteri neri;
- b) sulle portiere anteriori devono apparire, ben visibili e lontane da eventuali messaggi pubblicitari, le seguenti indicazioni, apposte in modo inamovibile: lo stemma del Comune, la scritta "COMUNE DI SIENA" e "TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri;
- c) sui parafranghi anteriori potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cm quadrati 357 recanti la scritta "Radio Taxi", il nome della cooperativa, il numero di telefono e la sigla della radio.

Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare della licenza è obbligato alla totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi. La Polizia Municipale verifica, a tal fine, che l'automezzo sia privo di contrassegni e ne dà comunicazione all'Ufficio preposto alla dismissione dell'autovettura.

2. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti a servizio taxi, come previsto dall'art.57 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e succ. modif.. Le esposizioni pubblicitarie, previste dal comma 2, lettera c) del sopra citato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al precedente comma al fine di non generare confusione con gli stessi.

3. La pubblicità elettorale è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.

4. E' obbligatorio avere a bordo:

- a) tassametro omologato, attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;
- b) documentazione, rilasciata dal competente Ufficio comunale, comprovante il regolare funzionamento del tassametro;
- c) tariffario, indicante il numero della licenza, a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile, consultabile a richiesta dell'utente in braille e nelle diverse lingue straniere;
- d) copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.

5. Il conducente deve apporre nella autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.

6. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e previamente comunicata all' Ufficio competente del Comune. L'Ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30 gg. dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 14 – Servizio auto di scorta

1. La Giunta Comunale può determinare il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per: guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio e atto vandalico.

2. Le licenze per i veicoli di scorta, denominate "BIS", sono rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 2, co. 4, punti b) e c) del presente Regolamento, operanti nel territorio del Comune. Dette licenze non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali per l'esercizio del servizio taxi.

3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

4. Le licenze per taxi di scorta possono essere rilasciate, previa richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilità in pianta organica, rispettando rigorosamente l'ordine temporale del ricevimento delle richieste.

5. Le autovetture di scorta, che devono essere di proprietà o a disposizione dei soggetti di cui al precedente comma 2), e da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 1), devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento.

6. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti dall'art. 13, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza, nonché prevedere sulle portiere anteriori la dicitura "AUTO SOSTITUTIVA".

7. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro, o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e del numero della stessa, nonché la durata dell'utilizzo. I seguenti dati sono trasmessi tempestivamente all'Ufficio Comunale competente.

Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente.

8. Il concessionario delle licenze “BIS” deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
9. Al tassista cui è stata assegnata l’auto di scorta, è vietato l’uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.
10. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 15 – Uso proprio dell’autovettura

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l’uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta “Fuori Servizio”.

Art. 16 – Tassametro per il servizio taxi

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato.

Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b) indicare l’importo in Euro;
- c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22.00 e le ore 6.00;
- d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6.00 e le ore 22.00 delle giornate festive di calendario;
- e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
- f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all’importo a fine corsa con il posizionamento in cassa;

Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dall’ufficio comunale competente sulla base delle tariffe stabilite.

2. Il tassametro deve essere installato, conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, in modo da essere facilmente visibile dall’autista e dall’utente. L’accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune.

3. L’Ufficio comunale competente, dopo averne accettato l’esatta collocazione ed il regolare funzionamento, provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del Comune.

4. Tutte le disposizioni, impartite dal Comune ed aventi effetti sul tassametro, obbligano all’adeguamento nei modi specificati nei successivi commi.

5. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 1 o in contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 e 4 ovvero non piombati, alterati o guasti, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

6. Il tassametro è sottoposto a verifica periodica tesa ad accettarne il regolare funzionamento. La verifica è disposta dal competente Ufficio comunale che rilascia apposita certificazione. Tale documento deve essere accluso alla licenza ed esibito in caso di controllo.

7. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o la sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 3.

8. I soggetti di cui all’art. 2 co.4 possono stipulare apposite convenzioni con aziende od officine specializzate per l’installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.

9. I soggetti di cui al precedente comma annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l’ora, il numero della licenza ed il nome del tassista e rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.

10. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l'Ufficio comunale competente per la verifica e piombatura del tassametro.

Art. 17 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio taxi sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte dell'Ufficio competente, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 12, 13 e 16 del presente regolamento. Per l'effettuazione del controllo, l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.

2. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti nel luogo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio competente, si procede alla sospensione del titolo autorizzatorio previo diffida.

3. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico dispone la sospensione del titolo autorizzatorio.

Art. 18 – Radiotelefono per il servizio di taxi

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, o di altri futuri dispositivi che potranno essere ritenuti idonei allo scopo.

2. Il servizio di taxi, attivato mediante radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

3. E' fatto obbligo al titolare comunicare entro 3 giorni all'Ufficio l'installazione e la rimozione del radio telefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.

Capo IV - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle licenze

Art. 19 – Requisiti per il rilascio delle licenze

1. Per ottenere il rilascio della licenza per il servizio taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
 - c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 20;
 - e) aver superato con esito positivo l'esame di idoneità di cui al successivo art. 21;
 - f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza;
 - g) avere la disponibilità nel territorio comunale, ovvero, se residente in un Comune limitrofo, nel Comune stesso, di una rimessa, intesa come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio taxi. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica, alla destinazione d'uso;
 - h) non aver trasferito altra licenza nei cinque anni precedenti;

- i) non essere titolare di licenza di noleggio taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata anche da altro Comune;
 - j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio di taxi è altresì richiesta l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio, ai sensi dell'art.5 della L. 8.8.1985 n. 443.
3. Colui che ottiene la licenza per il servizio taxi deve, entro 90 giorni dal rilascio della stessa, risultare residente nel Comune di Siena o in uno dei Comuni limitrofi, pena la decadenza dalla medesima.

Art.20 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi:
 - a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.5.1965 n. 575 e succ. mod. (antimafia);
 - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto.
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1) lettera b), ed acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1), ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Capo V – Modalità per il rilascio delle licenze.

Art. 21 – Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio di servizio di taxi sono assegnate, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza per bando.
3. La graduatoria, di cui al successivo art. 23, ha validità triennale dalla sua data di approvazione ed a essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 22 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
 - c) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 24;

- e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
 - h) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - i) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 23 – Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.

La Commissione è composta dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame, dei quali uno esperto nella lingua straniera indicata nel bando. La Commissione è integrata da esperti nelle ulteriori lingue straniere tra quelle indicate nel bando, nelle quali il candidato dovesse chiedere di essere esaminato. Le funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente comunale.

2. La data dell'esame è comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'espletamento della prova.

3. Alla prova di esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

4. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige entro 10 giorni una graduatoria di merito tenendo conto dei titoli di preferenza, precedentemente accertati, e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 24 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Per esprimere il proprio giudizio ogni Commissario dispone di 15 punti.

Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova, di cui al successivo articolo, sono aggiunti gli ulteriori eventuali punteggi relativi a :

- a) prova d'esame per lingue straniere (massimo 6 punti): per ogni lingua straniera facoltativa di cui sia dimostrata una conoscenza idonea per lo svolgimento dell'attività punti da 1 a 3;
- b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 8 punti); per periodi di servizio effettivamente prestati alla guida: punti 0,50 a semestre compiuto;
- c) familiari a carico, compresi nello stato di famiglia da almeno un anno alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda: punti 2 per il coniuge o convivente a carico; punto 1 per il primo figlio a carico; punto 1 e mezzo per ogni altro figlio a carico; mezzo punto per ogni altro familiare a carico.

2. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria costituisce titolo di preferenza l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

3. A ulteriore parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, la licenza sarà assegnata al più giovane di età.

Art. 25 – Modalità di svolgimento del concorso e materie di esame

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta e/o un colloquio sulle seguenti materie:

- a) norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
- b) nozioni sull'ordinamento comunale
- c) regolamento comunale d'esercizio;

- d) toponomastica relativa all'area urbana del Comune e conoscenza dei principali luoghi o siti storici o luoghi di pubblico interesse del Comune;
- e) disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;
- f) lingua straniera da indicare nel bando (conversazione su argomenti riguardanti le relazioni con l'utenza straniera nello svolgimento della professione di tassista).

2. Il candidato può, nella domanda di concorso, richiedere di sostenere anche ulteriori prove orali riguardanti la conoscenza pratica di una o più lingue straniere, tra quelle ulteriori che saranno indicate nel bando.

Art.26 – Rilascio delle licenze

1. Il Responsabile del Settore competente, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle licenze. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 19. Successivamente l'Ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 12 del presente Regolamento

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione della licenza. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le licenze sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e assicurazione auto con indicazione della destinazione d'uso), dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art. 27 – Validità delle licenze

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato.

In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

2. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

Art. 28 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di rilascio della licenza o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo , o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Capo VI – Modalità per il trasferimento delle licenze

Art. 29 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno 5 anni;

- b) avere compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c) deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente Ufficio comunale, il certificato deve essere presentato al Comune entro 20 giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni identificativi.

Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente.

2. Il rilascio della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art.19 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 20, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

3. In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere 5 anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o volturazione di licenza.

Art. 30 – Trasferibilità “mortis causa”

1. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio del servizio. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi. Nel caso che uno degli eredi, al momento non in possesso dei requisiti prescritti, intenda subentrare nella titolarità della licenza, può farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone in possesso dei requisiti prescritti, fino alla scadenza dei due anni o fino al 540° giorno successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale. Qualora intendano trasferire la licenza, gli eredi sono tenuti ad allegare all'apposita comunicazione l'originale della licenza unitamente ai relativi contrassegni identificativi. Ove il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.

2. Entro 90 gg. dal decesso gli eredi devono darne comunicazione al competente Settore Sviluppo Economico, indicando, altresì, se uno di essi intende subentrare nella titolarità della licenza, o se hanno intenzione di trasferirla ad altri ovvero, nei casi di eredi minori, di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al 540° giorno successivo all'età richiesta, per l'erede minore, per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.

Capo VII – Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

Art. 31 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori dei titolari di licenza taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del 540° giorno successivo all'età richiesta, per l'erede minore, per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18.4.1962 n. 230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a 180 giorni. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di 180 giorni, anche se stipulati in periodi diversi.

4. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale al competente Ufficio comunale.

La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente). La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere, altresì, allegati in copia:

- a) contratto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto o contratto di gestione regolarmente registrato o comunque corredato della ricevuta di presentazione presso l'Ufficio del Registro;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
- c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

5. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro 7 giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

6. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Art. 32 - Collaborazione familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi, ai sensi dell'art.10, co.4, L. n. 21/92, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare.

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'Ufficio competente del Comune, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, co. 4, della legge 15.1.1992 n. 21;
- b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, co. 1, lettere a), b) h) ed i) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 20 del presente regolamento.

4. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta e provvede ad annotarlo nel titolo.

5. Il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

6. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata a richiesta dell'Ufficio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza.

Capo VIII – Obblighi, diritti e divieti dei conducenti taxi.

Art. 33 – Obblighi dei conducenti taxi.

1. I conducenti di autovetture di servizio taxi hanno l'obbligo di:

- a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- c) Essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- e) Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- f) Azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- g) Applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
- h) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- i) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- j) Caricare bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
- k) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
- l) Trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- m) Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al tassametro;
- n) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- o) Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
- p) Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportato lo stemma del Comune ed il numero della licenza; 2) copia dell'atto da cui risulti la tariffazione in vigore; 3) copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
- q) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- r) In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, come previsto dall'art.16, co. 7 del presente regolamento, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- s) Consegnare all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- t) Comunicare, entro 10 giorni dalla variazione, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
- u) Rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;
- v) Ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

Art. 34 – Diritti dei conducenti taxi

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) Essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
 - b) Rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente, direttamente o mediante la propria centrale radio taxi;
 - c) Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere k) e l) di cui al precedente art. 33;

- d) Esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
 - e) Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.
2. I conducenti taxi possono rifiutare la corsa ai minori di anni 14, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza di età non inferiore ai 16 anni.
3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 33, lettera c), del presente regolamento, nei posteggi con almeno 3 stalli, è consentito, a non più di un tassista, di allontanarsi, per esigenze strettamente personali, e per un tempo massimo di quindici minuti. In tal caso la vettura deve stazionare in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

Art. 35 – Divieti per i conducenti di taxi

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
- a) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal tassista (sostituti alla guida e collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
 - b) Portare animali propri in vettura;
 - c) Fermare il veicolo ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
 - d) Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
 - e) Manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 16;
 - f) Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - g) Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - h) Effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione comunale;
 - i) Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - j) Fumare durante la corsa;
 - k) Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
2. All'esercente il servizio taxi è altresì vietato:
- a) Fare salire sul mezzo, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
 - b) Provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - c) Accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
 - d) Effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
 - e) Far salire un cliente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono;
 - f) Caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
 - g) Utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni del servizio.

Art. 36 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
- a) Fumare durante il trasporto,
 - b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) Imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) Aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato del più lontano margine della carreggiata;
 - h) Scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;

- i) Caricare e scaricare il bagaglio;
- j) Pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Capo IX – Modalità di svolgimento dei servizi

Art. 37 – Posteggio di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle vetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tale fine predisposte. Il Comune individua le aree di sosta e ne quantifica gli spazi, in modo tale da garantire, per ciascuna autovettura in servizio taxi, all'interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione fra le diverse aree di sosta.

2. I posteggi sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale e riportano in evidenza i numeri telefonici di radio taxi.

3. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine d'arrivo, senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

4. Spetta esclusivamente all'Amministrazione comunale l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada).

Art. 38 - Turni, orari del servizio di taxi ed acquisizione della corsa

1. Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio, determinati dall'Amministrazione comunale, sentito il parere, in via generale, della Commissione consultiva di cui all'art.9. E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresì obbligatorio il riposo periodico.

3. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere consentiti temporanei turni speciali.

4. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

5. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine d'arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

6. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso previsto dall'art.35, co. 2, punto f) del presente regolamento.

7. In caso di chiamata mediante centrale radio – taxi, la corsa viene acquisita dal tassista che, trovandosi nella condizione più conveniente per il cliente che ha richiesto il servizio, può iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.

Art. 39 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione di Giunta comunale.

2. Il Comune individua le zone urbane, a cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.

3. Il Comune procede annualmente alla verifica delle tariffe esistenti collegandole all'aumento del costo della vita determinato secondo gli indici ISTAT. In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.9 del presente regolamento.

4. Il Comune, sentito il parere della Commissione consultiva, può disporre riduzioni delle tariffe per particolari fasce d'utenza o per determinati periodi.

5. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
6. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata tra l'utente ed il vettore.
7. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.
8. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
9. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
10. Nel caso di uso collettivo del taxi di cui all'art. 8, la tariffa è determinata pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa stabilita dall'Amm.ne comunale. I supplementi per il servizio notturno e festivo sono anch'essi frazionati in numero di parti pari al numero dei passeggeri e arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione di Giunta comunale.

Art. 40 – Responsabile nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 41 – Interruzione del trasporto

1. L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario.

2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto, il tassista è obbligato, all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

4. Nei casi di rifiuto o di interruzione del servizio da parte del conducente, il medesimo è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare l'esistenza della situazione, che ha determinato il diniego o l'interruzione, all'autorità di Polizia, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

Art. 42 – Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, cure termali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. Ogni assenza per un periodo superiore a due giorni, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio, al competente Ufficio comunale.

Il titolare della licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.

3. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino a 180 giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni.

Art. 43 – Reclami

1. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in braille e nelle varie lingue, l'indirizzo dell'ufficio comunale cui inviare eventuali reclami.

Capo X – Illeciti e sanzioni.

Art. 44 – Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alla punizione delle violazioni

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.

2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L. 689/81.

Art.45 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

- a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689;
- b) Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione della licenza, la decadenza o la revoca della licenza.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca della licenza.

3. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito viene contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 46 – Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento.

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 51 ad un massimo edittale di € 516.

2. In particolare, si applica la sanzione amministrativa di € 102, pari al doppio del minimo edittale, per le seguenti violazioni:

- a) violazione di quanto disposto dall'art. 16, co. 5;
- b) violazione di quanto disposto dall'art. 31, co. 1;
- c) violazione degli obblighi di cui all'art. 33, co. 1, punti d), f), g), p), u) e v);
- d) violazione di quanto disposto dall'art.37, co. 1;

3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R.T. 67/93 e successive modificazioni, l'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione da € 129 a €774.

4. Ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 67/93 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della sopra citata legge e dall'art.6 della L. 21/92, è punito con la sanzione amministrativa da €1.032 a € 5.164.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente Regolamento e da quelle di cui agli artt. 11 e 12 della L.R.T. 67/93 e successive modificazioni sono devoluti al Comune.

6. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo edittale o di un terzo del massimo, se più favorevole, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione suddette.

7. Il trasgressore può, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

8. L'Autorità competente, ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, la somma dovuta a titolo di sanzione e ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

Art. 47 – Diffida

1. Il titolare di licenza che commetta, entro 365 giorni dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell’Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 48, comma 1, lettera j).

Art. 48 – Sospensione licenza. Casi e procedimento.

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione della licenza da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni:
 - a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - c) aver fornito testimonianza falsa nell’ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - d) aver manomesso il tassametro;
 - e) violazione dell’articolo 32, comma 5;
 - f) violazione dell’articolo 35, comma 1, lettera d);
 - g) violazione dell’articolo 33, comma 1, lettera a), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
 - h) violazione dell’articolo 6, comma 1);
 - i) violazione dell’articolo 33, lettere i) e l);
 - j) secondo provvedimento di diffida di cui all’articolo 47, nell’arco di un anno;
 - k) violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
2. La licenza è inoltre sospesa:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi. La sospensione non può avere durata superiore a 180 giorni;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dall’ufficio competente, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall’art. 7 della L. 15/01/1992 n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituiti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
4. Il Dirigente del Settore competente dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell’eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione della licenza viene raddoppiato rispetto all’ultimo provvedimento adottato.
5. Il periodo di sospensione della licenza non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.
6. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all’articolo 46, co. 5 e 6, salvo i casi di cui all’art.48 comma 1), lettera j) per i quali l’applicazione della sanzione è automatica.

7. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, la licenza deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale. La riconsegna della licenza è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

Art. 49 – Sospensione cautelare

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 50 – Decadenza licenza

1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

- a) per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 19 comma 1, lettere b) e c), nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque, rientrare nei casi previsti dall'art.20, comma 1 del presente regolamento
- b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
- c) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;
- d) a seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 48;
- e) inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 28 del presente Regolamento;
- f) violazione dei termini previsti dall'art. 29 co. 1) del presente Regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo.

2. Salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 1) per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'articolo 46, co. 5 e 6. In ogni caso il Dirigente del Settore competente è tenuto a richiedere il parere alla competente Commissione comunale di cui all'art.9 del presente regolamento.

3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, la violazione di cui al comma 1) lettera c), comporta la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.

4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti (ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n.21) per l'adozione del provvedimento di competenza..

Art. 51 – Revoca licenza.

1. Si procede alla revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4;
- b) svolgimento di attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi;
- c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- d) violazione dei termini previsti dall'art.30 co. 1) del presente Regolamento;

2. Anche in caso di revoca si applica quanto disposto dall'art. 50 comma 2) del presente regolamento.

Capo XI - Disposizioni finali

Art. 52 – Informazioni all'utenza

1. Il Comune stabilisce i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi, nonché ogni altra azione ed informazione che reputi necessaria per garantire all'utenza un'adeguata conoscenza e verifica del servizio.

Art. 53 – Norma transitoria

1. Le autovetture che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, presentano una pubblicità non luminosa, come previsto dall'art. 57 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e succ. modif., ma non conforme a quanto stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento, devono uniformarsi alle previste disposizioni entro e non oltre il 31.12.2002.

Art. 54 – Regolamentazione provvisoria in caso di astensione collettiva dal servizio

1. L'astensione collettiva dal servizio ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria è provvisoriamente disciplinata dalla "Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2-bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi" pubblicata nella G.U. n. 54 del 5 marzo 2002.

Art. 55 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione C.R.T. N. 131 del 01/03/1995 sarà data notizia dell'approvazione del presente Regolamento sul B.U.R.T.